

139. Il can. 1684 § 1 prescrive: « Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall'Ordinario del luogo ».

Però, com'è evidente, finché la sentenza non abbia ottenuto la delibazione civile non è possibile procedere alla celebrazione di un nuovo matrimonio con la concomitante trascrizione civile. Normalmente, quindi, per procedere ad un nuovo matrimonio si dovrà attendere che la vicenda si sia conclusa anche civilmente.

140. La richiesta di celebrare un matrimonio canonico — con l'impegno di assicurare in seguito la rilevanza anche civile del matrimonio contratto in forma canonica — va rivolta all'Ordinario del luogo a norma del can. 1071 § 1, 2°.

Per poter accogliere la domanda (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 44.4), l'Ordinario deve verificare che vi siano **serie ragioni di urgenza pastorale** ed essere certo di uno dei due fatti seguenti:

* o che la sentenza canonica non potrà essere resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla competente Corte d'Appello (in questo caso, per poter avere la rilevanza anche civile del nuovo matrimonio, la parte che ha ottenuto la sentenza canonica dichiarante la nullità del matrimonio dovrà richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè il divorzio);

* oppure preveda fondatamente che la sentenza dichiarante l'esecutività sopravverrà in tempi eccessivamente lunghi.

141. La domanda del parroco (*Prontuario*, n. 6) dovrà indicare anzitutto la ragione per cui il matrimonio non può essere immediatamente riconosciuto agli effetti civili ed esporre le cause che giustificano la richiesta della licenza.

Dovrà anche evidenziare gli aspetti umani del caso, le prospettive per il futuro della coppia e le eventuali conseguenze negative di un rifiuto del matrimonio. Alla domanda del parroco dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dai nubendi, come è indicato al n. 136.

Spetta all'Ordinario del luogo, quando ritiene di autorizzare la celebrazione del matrimonio canonico, dare le indicazioni opportune perché si provveda ad assicurare la rilevanza anche civile del matrimonio.

Per l'istruttoria matrimoniale e la celebrazione del matrimonio cfr. n. 137.

142. Quando alla sentenza canonica di dichiarazione di nullità sono state apposte clausole vincolanti, per la rimozione del divieto di passare a nuove nozze — salvo diversa precisazione contenuta nella sentenza stessa — è competente l'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 59).

143. Nel caso in cui si può prevedere che la sentenza canonica potrà ottenere l'esecutività, la celebrazione del matrimonio dovrà avvenire secondo il rito concordatario (lettura degli articoli del Codice Civile, redazione e firma dei due atti originali di matrimonio), con l'unica avvertenza di tenere in sospeso la trasmissione dell'atto all'ufficiale dello stato civile, in attesa di una trascrizione tardiva. Comunque

questa eventualità sarà esplicitamente prevista nella concessione della licenza.

Si può sostenere che la "dichiarazione" di efficacia nella Repubblica Italiana della "nullità" ecclesiastica con sentenza della Corte d'Appello competente procede per analogia con la delibazione di sentenze straniere in generale e pertanto gli effetti della sentenza in delibazione risalgono alla data della pronuncia straniera passata in giudicato, indipendentemente dal momento del passaggio in giudicato della sentenza nazionale di delibazione (cfr. Cass. 22 maggio 1963 n. 1350).

Va rilevato inoltre che i trecento giorni previsti dall'art. 89 del Codice Civile decorrono dalla data in cui la sentenza ecclesiastica (o straniera) dell' "annullamento" (come viene definito nell'art. 89) del precedente matrimonio è divenuta esecutiva nell'ordinamento canonico (o estero), a prescindere da ogni riferimento temporale alla sentenza di deliberazione.

Matrimonio di persone cattoliche canonicamente libere a seguito di provvedimento di dispensa da un matrimonio "concordatario" rato e non consumato

144. Il provvedimento di dispensa da un matrimonio rato e non consumato non viene riconosciuto nell'ordinamento italiano dalla legislazione vigente. Pertanto, in questo caso, la parte che ha ottenuto la dispensa dovrà richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè il divorzio.

145. Nel caso in cui serie ragioni di urgenza pastorale consiglino di non attendere che la vicenda si sia conclusa anche civilmente, il parroco dovrà attenersi a quanto esposto nei nn. 140-141.

146. Quando nel rescritto di dispensa « *super rato et non consummato* » vi è il divieto di passare a nuove nozze, per la rimozione di esso — salvo diversa precisazione contenuta nel rescritto stesso — è competente l'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 66).

Matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente

147. È uno dei casi in cui il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili (art. 85 del Codice Civile).

Il *Decreto C.E.I.* prescrive: « Il matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente non può essere autorizzato dall'Ordinario del luogo se non per **gravissime ragioni**, e a condizione che non consti con morale certezza l'incapacità della medesima a esprimere un valido consenso e ad assumere gli impegni essenziali del matrimonio. Per la valutazione della capacità del soggetto, l'Ordinario del luogo ricorra alla consulenza di un Consultorio di ispirazione cristiana o almeno di un esperto di fiducia » (n. 38).

148. Quando il soggetto ricupera la pienezza delle facoltà mentali e viene revocata l'interdizione, se vi sia stata coabitazione tra i coniugi per un anno, il Codice Civile (art. 119) prevede che non sia più proponibile una azione di nullità e quindi è ammessa l'eventuale trascrizione del matrimonio con effetto retroattivo.

C. LICENZE PER CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO SENZA LA CONCOMITANTE TRASCRIZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI

Premesse

149. Le norme concordatarie non escludono la possibilità di matrimoni religiosi senza la normale trascrizione per gli effetti civili entro il tempo utile di cinque giorni. Si possono infatti verificare particolari situazioni nelle quali sembra di qualche rilevanza pastorale che al matrimonio canonico non sia immediatamente congiunta detta trascrizione.

L'indole straordinaria di tali particolari situazioni comporta che la valutazione di esse può essere compiuta soltanto dall'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, previo esame discrezionale delle circostanze e delle ragioni pertinenti al caso, con appropriati parametri di giudizio stabiliti dell'Ordinario del luogo.

150. Il compito dei pastori d'anime è di insostituibile importanza per facilitare l'equanimità di valutazione da parte di chi, per esplicito mandato dell'Ordinario del luogo, deve esaminare l'opportunità o meno di concedere la richiesta licenza.

Il parroco proprio dei nubendi (se entrambi della medesima parrocchia, altrimenti ambedue i parroci) dovrà esprimere per scritto — oltre a precisare da quanto tempo i due si conoscono e da quanto si frequentano in vista del matrimonio — la valutazione pastorale sui seguenti elementi:

* se da parte dei richiedenti vi sono vere e fondate motivazioni di fede e se queste si esprimono anche in una esplicita pratica religiosa;

* quale sia il loro grado di onestà umana e di rettitudine;

* come prevede che potrà essere valutato nella comunità parrocchiale un matrimonio del genere;

* se ritiene che i nubendi diano al sacramento del matrimonio (anche in assenza degli effetti civili) il valore di un patto che merita fedeltà ad ogni costo.

Questo giudizio, che il parroco esprime in coscienza, sarà introdotto da una notizia circa il grado di conoscenza che egli ha delle persone interessate. Senza una lettera del parroco, con il suo preciso e circostanziato parere pastorale, non è possibile prendere in esame la richiesta di una eventuale autorizzazione.

Di norma sono i due nubendi che, personalmente, presentano all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti la richiesta per celebrare il matrimonio in questa forma, specificando anche per quanto tempo chiedono di rinviare la regolarizzazione civile ed i motivi che, a loro giudizio, giustificano tale rinvio.

151. Dal momento che esiste anche il caso di richiedenti che in pratica sembrano considerare il matrimonio religioso — senza la concomitante trascrizione per gli effetti civili — alla stregua di un matrimonio "di prova", è bene che a costoro non si diano troppo facili illusioni di accoglienza quasi automaticamente positiva della richiesta.

Comunque, in ogni caso, prima di una esplicita autorizzazione dell'Ordinario del luogo — che viene concessa unicamente per scritto — non si dia corso alla richiesta dei documenti matrimoniali (per evitare spese che potrebbero dimostrarsi

inutili nel caso di mancata autorizzazione) e tanto meno si inizino le pratiche per l'istruttoria matrimoniale.

Talora la Curia potrà anche svolgere un servizio di consulenza ai nubendi, specie nelle situazioni più complesse, al fine di evitare eventuali odiosità al parroco locale. Anche in queste speciali situazioni i nubendi dovranno essere presentati dal proprio parroco, che esprimerà la sua valutazione o le proprie perplessità (di persona o per lettera) direttamente al responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

152. Prima di esaminare le singole particolari situazioni, è importante che siano tenute presenti queste considerazioni:

1°. il patto matrimoniale tra un uomo e una donna stabilisce tra loro « la comunità di *tutta* la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi... » (can. 1055 § 1) e quindi è una comunione spirituale ed affettiva, è pieno reciproco aiuto morale e materiale. Pertanto non si può escludere alcun aspetto, anche solo patrimoniale, di questo « atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi » (can. 1057 § 2; cfr. anche can. 1135: « Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale »);

2°. ai fedeli che celebrano il sacramento del matrimonio, la Chiesa richiede che tutelino la loro vita matrimoniale anche attraverso quanto viene stabilito — per gli aspetti giuridico-economici — dalle leggi civili (senza per questo condividere le disposizioni della legge civile circa la fedeltà, l'indissolubile unità ed il rispetto della vita da nascere: valori che invece, per parte sua, essa tutela con i propri principi morali immutabili);

3°. le preoccupazioni di ordine economico, che molte volte stanno alla base di una richiesta di matrimonio religioso non trascritto per gli effetti civili, si possono così elencare:

* evitare interferenze reciproche nell'amministrazione dei beni posseduti (cosa che può essere ovviata con la separazione dei beni, fatta all'atto della celebrazione del matrimonio, a norma dell'art. 162, secondo comma, del Codice Civile);

* escludersi reciprocamente e di comune accordo dalla successione ereditaria per non ledere — così si afferma — i diritti degli eredi già esistenti (ma non si può disattendere il fatto che il matrimonio fa nascere un vero diritto anche alla reciproca eredità tra i coniugi e che gli altri aventi diritto hanno già goduto della eventuale eredità del genitore defunto. Le possibili complicazioni vanno risolte in sede notarile);

* mantenere il godimento della pensione di reversibilità del coniuge defunto, che viene a cessare con un nuovo matrimonio valido civilmente (dopo un biennio, però) e tenuto conto che, in determinati casi, perché nasca un nuovo diritto a pensione di reversibilità in caso di vedovanza le norme civili sono molto restrittive (se anche si può non condividere il fatto che le vigenti norme previdenziali facciano cessare il godimento di una pensione di reversibilità, non si può disattendere il fatto concreto: nasce un nuovo matrimonio; le norme previdenziali, poi, prevedono che in caso di matrimonio del coniuge superstite gli eventuali figli in età minore godano di una percentuale maggiore della pensione del genitore defunto);

4°. possono, a volte, verificarsi circostanze di grave disagio morale e/o economico: queste sono attentamente esaminate caso per caso, in quanto rappresentano un "unicum" che può esigere eccezioni alla applicazione della normativa generale.

153. L'eventuale autorizzazione al matrimonio canonico deve essere preceduta da conveniente informazione fatta ai nubendi circa le conseguenze della mancata trascrizione civile — e fino a che questa non avvenga — in merito all'assistenza sociale ed alla prole.

Comunque ad essi sarà richiesto di sottoscrivere una apposita dichiarazione con cui attestano di aver preso conoscenza della loro posizione nei confronti della legge civile; si impegnano nei riguardi della eventuale futura prole, anche con le tutele previste in sede civile dal diritto di famiglia italiano; assumono l'obbligo morale di procedere alla regolarizzazione civile del loro matrimonio non appena vengano a cessare le cause che hanno motivato l'autorizzazione al matrimonio canonico.

154. Nei casi in cui l'Ordinario del luogo ha concesso la licenza a celebrare il matrimonio, il parroco procede alla normale istruttoria con le regolari pubblicazioni canoniche, omettendo però la richiesta di pubblicazione civile.

L'autorizzazione concessa dall'Ordinario del luogo a procedere al matrimonio canonico senza la concomitante trascrizione per gli effetti civili, insieme alle condizioni precisate nel documento di concessione, porta con sé anche la clausola che *la celebrazione di esso potrà avvenire unicamente nel territorio dell'Arcidiocesi di Torino.*

Il *Decreto C.E.I.*, inoltre, precisa per questo tipo di celebrazioni: « Il ministro di culto che assiste alla celebrazione del matrimonio solo canonico è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e a redigere l'atto di matrimonio in doppio originale, al fine di salvaguardare la possibilità che i coniugi chiedano la trascrizione del loro matrimonio ai sensi dell'art. 8, n. 1, comma sesto, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense » (n. 42). Pertanto, quando viene celebrato un matrimonio canonico in questa forma, il parroco deve essere in possesso anche di *tutta la normale prescritta documentazione civile.* Questa sarà conservata, insieme agli altri documenti, nel fascicolo della posizione matrimoniale; anche il secondo originale dell'atto di matrimonio — che nei casi normali viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile — deve essere regolarmente firmato e conservato nel medesimo fascicolo.

155. La trascrizione tardiva del matrimonio deve rispondere alla normativa prevista nell'Accordo di revisione del Concordato lateranense: « La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due coniugi, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti da terzi » (art. 8, n. 1, sesto comma).

La richiesta di trascrizione è quindi tassativamente riservata ai coniugi, con esclusione di qualsiasi altra persona, secondo quanto sopra citato; ma tocca al

parroco trasmettere all'ufficiale dello stato civile l'atto originale del matrimonio con il visto dell'Ordinario del luogo (*Prontuario*, n. 5).

Al fine di provare che i contraenti hanno conservato ininterrottamente lo stato libero civile dal momento della celebrazione del matrimonio canonico a quello della richiesta della sua trascrizione, e per facilitare l'ufficiale dello stato civile, di norma in questa occasione si allegano i documenti civili prodotti in occasione della celebrazione — e conservati, con l'atto di matrimonio, nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale — insieme a nuova analogia documentazione civile rilasciata in data recente.

Matrimonio di persone vedove

156. Il diffondersi di libere convivenze anche tra persone di età avanzata pone un serio problema pastorale, che non si risolve automaticamente con un'eventuale autorizzazione a celebrare il matrimonio canonico.

In non poche occasioni, la verifica di tutti gli elementi afferenti alla richiesta del matrimonio, rende palesi preoccupanti lacune dei nubendi nella conoscenza reciproca, che mal depongono per la durata della loro unione. È di grande ed insostituibile importanza quindi il lavoro pastorale dei parroci e dei loro diretti collaboratori per aiutare queste persone, in cerca di compagnia e di aiuto per superare i disagi della vecchiaia e della solitudine, a non precipitare passi di cui potrebbero molto presto essere seriamente pentite.

Comunque la motivazione, a volte addotta, che la legislazione civile — di fatto — sembra favorire le unioni libere e penalizza (ad es. con la perdita della pensione di reversibilità) le persone che accedono ad un nuovo matrimonio, da sola non è sufficiente a giustificare per contro il solo matrimonio canonico.

157. Il *Decreto* C.E.I. prescrive: « L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo, per **giusta causa**, quando esse siano anziane e veramente bisognose » (n. 40)¹⁰.

In ogni caso al responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, oltre alla lettera del proprio parroco (*Prontuario*, n. 6) ed ai loro dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, data dell'inizio dell'attuale vedovanza, domicilio), i nubendi dovranno fornire tutte le circostanze atte a rendere possibile una valutazione completa della situazione.

Secondo le indicazioni della C.E.I., nella valutazione si tiene conto dell'aspetto personale (se vivono da soli o con altri), familiare (se hanno persone a carico o se sono assistiti dai figli), economico-patrimoniale (se sono benestanti o bisognosi di aiuto). Nel caso di persone non anziane, ma in situazione di emergenza, saranno

¹⁰ Per intendere l'inciso "anziane e veramente bisognose" si possono tenere come criteri di interpretazione i seguenti:

- *età*: quella più comune per il pensionamento (55/60 anni), al di sopra delle possibilità di ulteriore prole;
- *situazione economica*, da verificarsi opportunamente: quella per cui gli sposi possono vivere decorosamente;
- *situazione di famiglia*: per se stessa la motivazione di non mescolare le eredità tra i rispettivi figli non si può accettare, a meno che questa — per l'irriducibilità dei figli stessi — comporti gravi divisioni e odii in famiglia.

valutate le oggettive difficoltà e le conseguenze negative che proverrebbero dalla immediata trascrizione del matrimonio per gli effetti civili.

Per l'istruttoria matrimoniale e le particolarità della celebrazione, cfr. n. 154.

158. Al di fuori del caso di persone vedove anziane e veramente bisognose, il *Decreto* C.E.I. prescrive: « La licenza può essere data soltanto per **ragioni gravi** e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili non appena vengano meno le cause che hanno motivato la licenza medesima, avendo gli stessi coniugi il dovere di assicurare, nei limiti della possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale » (n. 40).

Com'è quindi evidente, i criteri di valutazione dell'eventuale concessione dovranno in questo caso essere più restrittivi rispetto alle situazioni esposte nel precedente n. 156.

Per l'istruttoria matrimoniale e le particolarità della celebrazione, cfr. n. 154.

Matrimonio di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi

159. Il *Decreto* C.E.I. prescrive: « L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto per **gravi motivi** e con le debite cautele. È opportuno considerare le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la proibizione di legge non si prolunga nel tempo, ma occorre anche valutare gli inconvenienti del mancato riconoscimento civile, per il bene della vita stessa di coppia e per la tutela dei diritti della prole » (n. 41).

È il caso, ad esempio, di alcune categorie di militari e dei diplomatici che ritengono di non volere o potere aspettare la scadenza del limite di età oggi fissato dalla legge civile per contrarre il loro matrimonio.

160. L'eventuale ammissione al matrimonio solo canonico richiede una valutazione quanto mai attenta e delicata.

Quando lo sposo è militare, che a norma di legge civile non può ancora contrarre matrimonio, occorre anche la testimonianza scritta del cappellano oltre a quella consueta del parroco (*Prontuario*, n. 6).

I nubendi, nella loro richiesta, devono anche indicare la scadenza fissata per la trascrizione del matrimonio agli effetti civili o per contrarre il matrimonio civile (le modalità, comunque, saranno precisate nel decreto di concessione del matrimonio canonico).

Al parroco che cura l'istruttoria matrimoniale i nubendi dovranno segnalare il luogo della loro abitazione di sposi ed a lui, periodicamente, dovranno presentarsi per un incontro pastorale e per segnalare eventuali mutazioni di residenza fino a quando la loro situazione non sia regolarizzata anche dal punto di vista civile.

Per l'istruttoria matrimoniale e le particolarità della celebrazione, cfr. n. 154.

6. SITUAZIONI MATRIMONIALI STRAORDINARIE

Premessa

161. In quest'ultima sezione, vengono presentate situazioni "straordinarie". Alcune di esse, per il loro particolare carattere, richiedono un'attenzione pastorale veramente speciale.

Il carattere di straordinarietà, specie per le parrocchie con un numero di parrocchiani non molto alto, di per sé richiama il fatto che molto raramente esse si potranno verificare e forse mai. Se ne dà comunque un cenno, rimandando per maggiori dettagli all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, affinché tutti i parroci ed i loro diretti collaboratori nel campo matrimoniale ne abbiano una sufficiente notizia.

1. PERSONE CON PARTICOLARI PROBLEMI

Matrimonio in pericolo di morte

162. Si ha « pericolo di morte » quando, per qualsiasi causa interna o esterna (ad es. malattia grave, operazione chirurgica difficile, condanna capitale con esecuzione prossima, invio al fronte di guerra, incursione aerea, parto difficile, viaggio molto pericoloso e simili casi), si ha il **timore certo o altamente probabile** della morte anche di uno solo dei due contraenti.

È il caso di notare che si tratta "*sic et simpliciter*" di "pericolo" di morte e non necessariamente di "*articulus mortis*", che è proprio degli ultimi istanti di vita.

Si possono verificare situazioni nelle quali la mancanza di un valido matrimonio potrebbe portare gravi conseguenze, anche di autentica ingiustizia, nei confronti del coniuge superstite o dei figli, quando segua effettivamente la morte di uno dei due nubendi. Comunque il parroco sia particolarmente attento nel verificare la *capacità di emettere un valido consenso* e l'effettiva *libertà e volontà* di *ambidue* i nubendi, al fine di evitare forme non improbabili di reale violenza morale di un contraente nei confronti dell'altro o da parte di terze persone, aventi in qualche modo interesse.

Quando non si riesce a chiarire sufficientemente la situazione per amministrare i Sacramenti ad un malato grave che si trova in situazione matrimoniale irregolare (nella quale però nulla impedirebbe, da un punto di vista giuridico, il matrimonio), potrà essere sufficiente la sua seria promessa di regolare la propria posizione matrimoniale appena possibile, piuttosto che procedere in modo affrettato ad una celebrazione matrimoniale non adeguatamente connotata da libera volontà e chiara comprensione dei fatti.

163. Per quanto riguarda i documenti e l'istruttoria matrimoniale, quando è possibile, si devono seguire tutte le norme comuni (nn. 12. 15-22).

Il can. 1068 per questo preciso caso prescrive: « Qualora non sia possibile

avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da alcun impedimento ».

Per quanto riguarda le pubblicazioni canoniche, quando vi sia la possibilità, si richieda la dispensa all'Ordinario del luogo.

164. La celebrazione del matrimonio segue le regole generali sia per quanto riguarda le modalità che per il luogo di celebrazione.

Pertanto il ministro sacro che a norma del diritto (can. 1108) assiste al matrimonio, ricevuto il consenso, deve dare lettura anche degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile.

La trascrizione per gli effetti civili avviene come di consueto, secondo quanto previsto dall'applicazione dell'art. 13 (cfr. n. 172), per cui si deve chiedere l'autorizzazione all'Ordinario del luogo.

Nel caso in cui non sia stato possibile raccogliere tutti i documenti prescritti, sia religiosi che civili, sul registro parrocchiale e sull'atto che si trasmette all'ufficiale dello stato civile bisogna premettere la dicitura: « *Matrimonio celebrato in pericolo di morte* » e, nel caso che il "pericolo" sia dato da una causa di malattia, conviene allegare — all'atto che si invia in Comune, conservandone fotocopia nel fascicolo della posizione matrimoniale — un certificato medico che confermi l'effettiva situazione di pericolosità e dichiari esplicitamente l'effettiva capacità di intendere e volere del contraente che è malato.

Circa il luogo della celebrazione, se non è possibile accedere alla chiesa parrocchiale, oppure ad altra chiesa o oratorio, quando vi è il tempo si richieda all'Ordinario del luogo la licenza per celebrare il matrimonio « in altro luogo conveniente » (can. 1118 § 2), che può essere anche l'ospedale o la casa dove c'è il contraente impossibilitato a muoversi.

165. Nella eventualità che vi siano impedimenti al matrimonio, si ricordino le facoltà che ha il confessore (can. 1079 § 3; cfr. qui n. 99).

In "urgente" pericolo di morte l'Ordinario del luogo, il parroco e il ministro sacro legittimamente delegato hanno speciali facoltà di dispensare (can. 1079 §§ 1-2), esposte al n. 99.

Matrimonio per procura

166. Nel caso in cui un contraente sia impossibilitato ad intervenire personalmente alla celebrazione del matrimonio, può farsi sostituire da un procuratore munito di regolare mandato speciale.

Naturalmente quanto qui di seguito viene esposto riguarda unicamente la « celebrazione » del matrimonio; per l'« istruttoria matrimoniale » si devono seguire le norme consuete.

Il can. 1105 prevede le seguenti modalità, **tutte "ad validitatem"**:

1°. il procuratore deve essere designato mediante un **mandato speciale**, diretto alla celebrazione del matrimonio con una determinata persona, designata in modo inequivoco, sicché non possano esservi dubbi sulla sua identificazione.

Non si richiede che il procuratore sia in possesso di particolari qualità personali, è sufficiente che sia in grado di adempiere il suo compito;

2°. la designazione del procuratore deve essere fatta direttamente e unicamente **dal mandante**;

3°. il mandato deve essere **eseguito personalmente** dal procuratore designato; questi non può farsi sostituire nell'incarico, neppure se questa facoltà gli fosse stata concessa espressamente dal mandante (il quale però può designare anche più persone determinate, con un ordine di prelazione);

4°. il mandato deve essere **conferito per scritto**, firmato personalmente dal mandante (se questi non sa o non può firmare, occorre annotare il fatto nel mandato stesso e l'atto deve essere firmato da un apposito testimone in più, pena l'invalidità del mandato stesso) ed inoltre dal parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato (o da un sacerdote delegato da uno di essi), oppure da almeno due testimoni; in alternativa il mandato può anche essere redatto con documento autentico a norma del diritto civile.

167. A norma del can. 1071 § 1 - 7°, *per procedere lecitamente* al matrimonio mediante procura, occorre anche la licenza dell'Ordinario del luogo di celebrazione il quale concederà la richiesta autorizzazione solo se concorre una **giusta causa** e dopo aver verificato che siano esclusi gli inconvenienti di varia natura a cui questo particolare tipo di celebrazione potrebbe dare pretesto.

La normativa civile italiana prevede apposite norme sia per ammettere la celebrazione per procura (Legge 19-5-1975, n. 151, art. 11 sostitutivo dell'art. 111 del Codice Civile) che per le modalità da seguire nella redazione dell'atto di procura (art. 2699 del Codice Civile).

È il caso di precisare che il matrimonio è contratto giuridicamente nel momento stesso in cui il procuratore esprime il consenso in nome del mandante, né si richiede una ulteriore ratifica da parte di quest'ultimo per il perfezionamento dell'atto.

Della procura si deve fare espressa menzione anche nella redazione dell'atto di matrimonio, oltre che nella manifestazione del consenso durante la celebrazione liturgica (per i dettagli conviene rivolgersi all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti).

168. Il mandato di procura matrimoniale può essere revocato dal mandante in qualsiasi momento. Dopo tale revoca (che conviene sia fatta *per scritto*, annotando *giorno e ora della revoca* stessa), il procuratore resta privo di ogni facoltà e l'eventuale celebrazione del matrimonio risulta quindi invalida, anche nel caso che della revoca né il procuratore né l'altra parte contraente siano al corrente (can. 1105 § 4). Ovviamente, in questo caso, la revoca dovrà essere provata in foro esterno; mancando tale prova, il matrimonio — se celebrato — si considera valido.

Il can. 1105 § 4 prevede anche l'ipotesi che il mandante cada in pazzia prima che il matrimonio sia celebrato. Anche in questa situazione l'eventuale celebrazione risulta invalida.

Matrimonio subordinato a condizioni

169. Si tratta di condizioni poste dalla persona — e non dal diritto — con atto positivo della volontà e consistono in una o più circostanze esterne da cui si fa dipendere il valore dell'atto stesso. Si fondano sul diritto di libertà e di autonomia che spetta alla persona. Le condizioni, che possono riguardare il passato, il presente o il futuro, nel campo matrimoniale possono però essere fonte di gravi inconvenienti.

L'art. 108 del Codice Civile italiano non ammette l'apposizione di condizioni al matrimonio.

Il can. 1102, invece, pone una distinzione:

1°. qualunque condizione che riguardi fatti "futuri", siccome è essenzialmente sospensiva, rende invalido il matrimonio;

2°. la condizione che riguardi fatti "passati" o "presenti" considera circostanze che sono realmente già esistenti, anche se ignorate dai contraenti. Per poterla porre lecitamente, si richiede la *licenza scritta dell'Ordinario del luogo*, a cui spetta di giudicare circa la convenienza e la serietà delle condizioni che si intendono apporre.

Matrimonio nella forma straordinaria

170. La Chiesa, mossa da motivi pastorali, allo scopo di venire incontro a particolari situazioni dei fedeli e provvedere in tal modo al bene delle anime, accanto alla forma ordinaria determinata nel can. 1108, prevede una forma straordinaria del matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni, senza l'intervento del ministro sacro competente.

Nella attuale situazione italiana non sono praticamente realizzabili le circostanze previste dal can. 1116, per cui non si ritiene di fatto verificabile questa eventualità.

Matrimonio celebrato in segreto

171. I canoni 1130-1133 prevedono uno speciale tipo di celebrazione — da non confondere assolutamente con il matrimonio solo religioso o con trascrizione sospesa o ritardata — che ha un carattere del tutto eccezionale.

Sia le indagini prematrimoniali che la celebrazione sono compiute in segreto. Al segreto sono tenuti anche in seguito: l'Ordinario del luogo, l'assistente, i testimoni ed i coniugi.

L'Ordinario del luogo può permettere questo tipo di celebrazione solo per una **grave e urgente causa**, per venire incontro a particolari situazioni, che diversamente resterebbero insolute, con danno delle anime.

Data l'eccezionalità, ci si dispensa dal fornire qui i dettagli.

Matrimonio senza il nulla osta civile

172. Il disegno di legge n. 2252 circa il matrimonio, presentato al Senato della Repubblica il 6 marzo 1987, prevede disposizioni parzialmente innovative

rispetto alla precedente legge matrimoniale del 27 maggio 1929 n. 847, ma al momento attende ancora di essere approvato. Il *Decreto C.E.I.* (nota 12) dispone: « Ci si attenga nel frattempo alla prassi vigente ».

L'attuale normativa civile circa la documentazione matrimoniale — unita ad eventuali situazioni locali — non sempre consente di procedere in tempi ragionevolmente brevi alla pubblicazione civile. Quindi non di rado si può verificare la situazione di nubendi che, ormai prossimi alla data prevista per le nozze, non sono ancora in possesso dell'attestato con il quale l'ufficiale dello stato civile dichiara che « nulla osta » alla celebrazione del matrimonio.

Rimane per ora in vigore l'art. 13 della legge 27 maggio 1929 n. 847, in base al quale l'Ordinario del luogo può autorizzare la celebrazione del matrimonio con le consuete modalità concordatarie (lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, redazione e firma dei due atti originali di matrimonio, trasmissione dell'atto all'ufficiale dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione).

Si ricordi che l'Ordinario, per autorizzare la celebrazione, dovrà verificare che tutti gli atti dell'istruttoria canonica prematrimoniale siano stati integralmente adempiuti e ricevere la richiesta scritta del parroco (*Prontuario*, n. 3).

Il parroco dovrà annotare in ambedue gli atti di matrimonio — al posto delle date della pubblicazione civile — la seguente dicitura: « *Vista l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo di Torino, concessa in data..., a celebrare il matrimonio in base all'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847* ».

L'atto di matrimonio, con allegati tutti i prescritti documenti civili ed un originale della licenza dell'Ordinario del luogo, viene trasmesso come di consueto all'ufficiale dello stato civile. Questi, previo accertamento che nulla si oppone alla trascrizione, procede alla medesima. Anche in questo caso, a trascrizione avvenuta, il matrimonio — per lo Stato italiano — ha valore alla data della celebrazione canonica.

Trascrizione tardiva del matrimonio

173. Si possono verificare circostanze nelle quali, a giudizio dell'Ordinario, i nubendi vengono autorizzati a celebrare il matrimonio canonico tenendo in sospeso la concomitante trasmissione dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione.

In questo caso, la celebrazione è preceduta dalla normale istruttoria matrimoniale — per quanto riguarda gli aspetti canonici — ma non si richiede la pubblicazione all'ufficiale dello stato civile (tutti i prescritti documenti civili vengono trattenuti dal parroco, che li allega alla posizione matrimoniale).

Al termine della celebrazione liturgica viene data lettura degli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile, seguita dalla firma dell'atto di matrimonio in doppio originale, come di consueto, con l'avvertenza che il secondo originale viene conservato con i documenti dell'istruttoria matrimoniale.

Circa le modalità della trasmissione tardiva, vedi n. 155.

Matrimonio di cittadini stranieri in Italia

174. Il Codice Civile italiano, all'art. 116, recita: « Lo straniero che vuole

contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo Codice (93 e segg.)».

Adempiuta questa condizione, nulla si oppone ad un normale matrimonio "concordatario".

Quando il cittadino straniero è impossibilitato a presentare il documento previsto dal citato art. 116, deve richiedere al Tribunale civile la dispensa. Solo se questa viene concessa potrà celebrare un matrimonio valido per lo Stato italiano.

Matrimonio fuori del luogo sacro

175. Il can. 1118 § 1 prescrive: « Il matrimonio tra cattolici — o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica battezzata — sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio ».

Si tenga presente che il Codice di Diritto Canonico (1983) ha innovato in qualche aspetto la definizione di chiesa (can. 1214) e di oratorio (can. 1223). La cappella privata (can. 1226) — un tempo denominata « oratorio privato » — non rientra nei luoghi previsti per il matrimonio, anzi per celebrarvi « la Messa o altre funzioni... si richieda la licenza dell'Ordinario del luogo » (can. 1228).

Possono verificarsi situazioni — ad esempio per malattia di uno o di ambedue i nubendi — per cui può essere anche solo temporaneamente impossibile o difficile l'accesso ad un luogo sacro. In casi di questo genere « l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente » (can. 1118 § 2).

« Il matrimonio tra una parte cattolica e l'altra non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo conveniente » (can. 1118 § 3): si tratta del matrimonio con dispensa dall'impedimento di disparità di culto. Nel caso, per l'eventuale celebrazione fuori del luogo sacro non è necessario richiedere alcun permesso particolare; rimane però particolarmente opportuno — al fine di seguire una linea comune in tutta l'Arcidiocesi — consultare l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, prima di una qualunque decisione.

Mancanza di certificato di Battesimo

176. Si può presentare il caso di nubendi che non sono in grado di produrre al parroco che deve curare l'istruttoria matrimoniale il proprio certificato di Battesimo.

Non si accolga con facilità l'affermazione di chi attesta che non gli è assolutamente possibile provvedere il certificato. Le motivazioni addotte sono molte, le più ricorrenti sono: non si ricorda il luogo in cui fu conferito il Battesimo, la parrocchia nel frattempo è stata soppressa, il parroco è stato trasferito, i registri non esistono più perché è avvenuto un terremoto o un'alluvione o un incendio, in quel luogo vi sono attualmente delle guerre, ...

Il personale addetto all'Archivio Arcivescovile è disponibile ad aiutare le persone che incontrano difficoltà a reperire — sia in Italia che all'estero — i documenti necessari per l'istruttoria matrimoniale e molte volte questo intervento si rivela risolutivo. È chiaro che la ricerca va fatta con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per le nozze e, nei casi più difficili, conviene attendere per fissare la data del matrimonio.

177. Soltanto quando, fatte con accurata diligenza le debite ricerche, risulti positivamente che non è stato in alcun modo possibile rintracciare il necessario certificato si può provvedere alla prova testimoniale dell'avvenuto conferimento del Battesimo.

Nell'Arcidiocesi di Torino questa « prova testimoniale » può essere accettata *unicamente* nell'Archivio Arcivescovile, dalla persona espressamente delegata dall'Ordinario del luogo.

A norma del can. 876, nel caso che il Battesimo sia stato amministrato in età infantile « è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto »: nel caso concreto si richiede la testimonianza di una persona che sia stata presente al conferimento del Battesimo stesso (preferibilmente uno dei genitori o dei padrini). Quando il Battesimo è stato amministrato in età adulta, sarà accettato il giuramento dello stesso battezzato.

Nel caso in cui non sia nemmeno possibile ricorrere alla prova testimoniale dell'avvenuto conferimento del Battesimo, la questione dovrà essere presentata all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti che esaminerà la soluzione più opportuna.

Rettifica di atto di Battesimo

178. Per la rettifica di atti di Battesimo in conformità all'atto civile (in seguito ad avvenuta legittimazione, o affiliazione, o adozione, o altro provvedimento) o per l'eventuale correzione di errori, se il Sacramento è stato celebrato nella Arcidiocesi di Torino, si dovrà presentare domanda all'Archivio Arcivescovile allegando la *copia integrale* (e non un semplice certificato, nemmeno quello ora in uso per il matrimonio) dell'atto di Battesimo — completo di tutti i dati — come risulta al momento nel registro parrocchiale. Oltre all'atto di Battesimo si dovrà presentare l'estratto (cioè la copia integrale) dell'atto di nascita (che si può ottenere dal Comune solo con la previa autorizzazione della Procura della Repubblica).

Per casi particolari (specie quando si tratta di adozione), altri chiarimenti si dovranno richiedere volta per volta all'Archivio Arcivescovile.

Mancanza di certificato di morte del coniuge

179. Di norma la certificazione della morte del coniuge — per chi intende celebrare un nuovo matrimonio — deve risultare da un documento ecclesiastico.

In assenza di questo, però, può essere accettato un certificato di morte rilasciato dal Comune.

Per i casi di morte presunta, cfr. n. 75.

Mancanza di atti civili

180. Il contraente che si trovi nell'impossibilità di presentare l'atto civile di nascita, può supplirvi con un atto di notorietà formato davanti al pretore del luogo dove è nato o risiede, con l'intervento di cinque testimoni, anche parenti.

Per altri documenti, si richiedano di volta in volta i chiarimenti all'ufficio di stato civile del Comune.

2. PERSONE PROVENIENTI DA PRECEDENTE CELEBRAZIONE MATRIMONIALE

Premessa

181. È universalmente noto che, purtroppo, non ad ogni celebrazione matrimoniale segue un matrimonio riuscito, anzi talora vi sono dubbi positivi circa la validità della celebrazione stessa.

Il *Decreto* C.E.I. recita: « L'assistenza che le comunità ecclesiali, sotto la guida dei loro pastori, sono impegnate ad assicurare ai coniugi perché la loro condizione matrimoniale sia vissuta in spirito cristiano (cfr. can. 1063) deve farsi ancor più sollecita nei casi in cui la convivenza coniugale attraversa momenti di grave difficoltà » (n. 54).

Nella Esortazione Apostolica *Familiaris consortio*, parlando della pastorale post-matrimoniale, il Papa chiede « l'impegno di tutte le componenti della comunità ecclesiale locale nell'aiutare la coppia a scoprire e a vivere la sua nuova vocazione e missione ». E aggiunge: « Perché la famiglia divenga sempre più una vera comunità di amore, è necessario che tutti i suoi membri siano aiutati e formati alle loro responsabilità di fronte ai nuovi problemi che si presentano, al servizio reciproco, alla compartecipazione attiva alla vita di famiglia. Ciò vale soprattutto per le giovani famiglie, le quali, trovandosi in un contesto di nuovi valori e di nuove responsabilità, sono più esposte, specialmente nei primi anni di matrimonio, ad eventuali difficoltà, come quelle create dall'adattamento alla vita in comune o dalla nascita di figli. I giovani coniugi sappiano accogliere cordialmente e valorizzare intelligentemente l'aiuto discreto, delicato e generoso di altre coppie, che già da tempo vanno facendo l'esperienza del matrimonio e della famiglia » (n. 69).

Nei paragrafi che seguono sono presentate situazioni di fallimento matrimoniale, è il caso di chi non ha cercato o non ha trovato l'aiuto di cui parla l'Esortazione Apostolica citata.

Separazione con permanenza del vincolo coniugale (cann. 1692-1696)

182. Si possono verificare fatti particolarmente gravi che rendono difficile la convivenza coniugale. Il *Decreto* C.E.I. ricorda che « si deve fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione, anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai Consultori di ispirazione cristiana » (n. 54).

I canoni 1152 e 1153 presentano precise situazioni quali l'adulterio di uno dei coniugi o l'aver compromesso gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure il rendere troppo dura la vita in comune. In tutti questi casi, pur ammettendo in linea di principio la possibilità di interrompere la vita coniugale con la separazione, la costante preoccupazione è pur sempre quella di ricostituire — nei limiti del possibile — la comunione coniugale anche inducendo il coniuge innocente a condonare la colpa (cfr. can. 1155) e a non protrarre in perpetuo la separazione.

183. Il *Decreto* C.E.I. prevede anche l'aspetto "tecnico" della separazione: « Di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza. In questi ultimi casi i coniugi interessati possono chiedere al Vescovo diocesano l'emanazione di un decreto (cfr. can. 1692 § 1) oppure rivolgersi al Tribunale diocesano, il quale, costituito ordinariamente da un unico giudice, procederà con l'intervento del promotore di giustizia, ai sensi dei cann. 1693-1696 » (n. 55).

Il can. 1154, riguardo agli effetti della separazione, prescrive: « Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e all'educazione dei figli ».

Cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691)

184. Il fatto che la sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese sia in Torino e la contestuale presenza della quasi totalità degli avvocati patrocinanti presso il medesimo Tribunale, fanno sì che la maggior parte delle cause introdotte provenga dalla nostra Arcidiocesi, oltre al grande numero degli abitanti di essa. Ma la somma dei matrimoni falliti è molto alta e solo una percentuale minima di essi giunge al Tribunale ecclesiastico. Certamente non si può generalizzare il giudizio che ogni matrimonio "fallito" sia anche un matrimonio "nullo" all'origine. Tuttavia, attese le problematiche riscontrabili in numerosi matrimoni falliti, si può affermare che i matrimoni obiettivamente nulli dal punto di vista della Chiesa siano molto più numerosi rispetto al numero dei casi per cui si introduce la causa.

Il *Decreto* C.E.I., in merito, scrive (n. 56): « L'impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell'aiuto a verificare, quando appaiano indizi non superficiali, l'eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato.

Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un Consultorio di ispirazione cristiana. È bene in ogni modo che nelle Curie diocesane e presso i Tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale venga predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza, al quale i fedeli interessati possano rivolgersi, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse, di propria iniziativa o su indicazione del loro parroco.

La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale sia condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l'accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza ».

Nel Tribunale ecclesiastico di Torino fin dal 1973 esiste l'Ufficio del "Pubblico Avvocato" a disposizione dei fedeli, con il compito di offrire consulenza gratuita ed eventualmente anche assistenza legale, oltre agli aiuti pastorali per le situazioni concrete.

185. I capi di nullità normalmente adottati e ricorrenti si possono elencare come segue: impotenza, impedimento non regolarmente dispensato, insufficiente uso di ragione, difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, errore di qualità essenziale della persona, simulazione totale, esclusione di una delle qualità essenziali del matrimonio (indissolubilità, fedeltà, procreazione della prole, sacramentalità), violenza o timore, difetto della forma canonica.

186. Ottenuta da un Tribunale ecclesiastico la definitiva sentenza di nullità da un matrimonio celebrato secondo la procedura concordataria, i fedeli interessati « sono di norma tenuti, dopo che ne è stata decretata l'esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a proporre domanda alla competente Corte d'Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento dello Stato, ove ciò sia possibile ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale.

Tale obbligo viene meno quando i fedeli interessati risultino liberi nell'ordinamento dello Stato e l'espletamento delle procedure per l'efficacia civile della sentenza canonica comporti grave incomodo » (*Decreto C.E.I.*, n. 60).

Inoltre « i fedeli che hanno ottenuto dalla competente Corte d'Appello la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato della sentenza canonica di nullità sono tenuti a notificare copia all'Ordinario del luogo, perché questi possa disporre l'annotazione nei libri parrocchiali » (*Ivi*, n. 62).

Dispensa dal matrimonio rato e non consumato (cann. 1697-1706)

187. La cura pastorale dei coniugi in situazione di matrimonio rato e non consumato è spesso delicata e complessa; un'opportuna consulenza pastorale e giuridica è quanto mai importante da parte dei parroci con la collaborazione di un Consultorio di ispirazione cristiana.

La situazione può legittimamente anche indurre i coniugi interessati, « alle condizioni previste dal diritto della Chiesa, a inoltrare domanda per la concessione della dispensa "super rato et non consummato" » (*Decreto C.E.I.*, n. 63).

Competente per ricevere la domanda e per svolgere l'istruttoria in vista del rescritto di dispensa è il Vescovo diocesano della parte che introduce la richiesta (parte oratrice). Per l'Arcidiocesi di Torino anche queste cause sono trattate, per delega, dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

188. È opportuno ricordare che, in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale (2 febbraio 1982, n. 18), il rescritto pontificio di dispensa non può

avere seguito nell'ordinamento dello Stato italiano. Per la cessazione degli effetti civili è necessario, nel caso, introdurre la domanda di divorzio.

L'istanza può essere presentata al Tribunale civile competente in ogni tempo, prescindendo dalla separazione giudiziale o consensuale (legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. n. 3, 2 f) e senza attendere che vi sia il rescritto pontificio di dispensa.

Scioglimento del vincolo in favore della fede

189. Oltre allo scioglimento del matrimonio « rato e non consumato » (n. 187), esiste anche la possibilità di scioglimento del matrimonio « *consumato ma non rato* ».

Il privilegio paolino e quello petrino sono denominati « *privilegi della fede* », poiché hanno per motivo e scopo la salvezza delle anime, favorendo loro l'accesso o la perseveranza nella fede cristiana. Tale salvezza ha una importanza maggiore di quella del vincolo coniugale, in quanto la relazione della creatura con il Creatore è più forte di qualsiasi altra relazione. Per cui, entrando in conflitto i valori umani del matrimonio con i valori soprannaturali della fede, prevalgono i valori della fede.

Le situazioni più note — il privilegio paolino e il privilegio petrino — sono trattate specificamente; ad esse si aggiungono quelle contemplate dai canoni 1148-1149, a cui si rimanda in quanto meno verificabili nei nostri Paesi.

Comunque, nel diritto della Chiesa, lo scioglimento del matrimonio ha carattere eccezionale: il principio è l'indissolubilità e questa — relativamente al matrimonio "rato e consumato" — è assoluta, senza possibilità di eccezioni.

A. *Privilegio paolino (cann. 1143-1147)*

190. Si tratta del privilegio fondato sul celebre passo di *1 Cor 7, 12-15* e riguarda lo scioglimento "*in favorem fidei*" del matrimonio contratto da due persone non battezzate, nel caso che una di esse si converta alla fede cristiana e riceva validamente il Battesimo (sia nella Chiesa cattolica che in una Chiesa o comunità ecclesiale cristiana non cattolica). Finché esse rimangono senza Battesimo, il loro matrimonio, valido "*ex iure naturae*", è indissolubile. Ma, dopo il conferimento del Battesimo, il perdurare del vincolo matrimoniale dipende dal comportamento della parte non battezzata. Le ipotesi sono tre:

1. anche la parte non battezzata si converte e riceve il Battesimo: il matrimonio precedentemente contratto rimane, di per sé, indissolubile;
2. la parte non battezzata, pur non ricevendo il Battesimo, accetta di convivere « pacificamente, senza offesa del Creatore » col coniuge battezzato: come sopra, il matrimonio precedentemente contratto rimane, di per sé, indissolubile;
3. la parte non battezzata si separa (*separazione fisica*), o non è disposta a convivere « pacificamente, senza offesa del Creatore » (*separazione morale*): il matrimonio viene sciolto in favore della fede (tranne che la parte battezzata — dopo la sua conversione e il suo Battesimo — abbia dato motivo a questa separazione con una condotta colpevole) per il fatto stesso che la parte battezzata contrae un nuovo matrimonio. Dopo tale scioglimento — che, alle condizioni previste, segue

automaticamente al nuovo matrimonio, senza la necessità di uno speciale intervento dell'autorità ecclesiastica — anche il coniuge non battezzato riacquista la propria libertà.

191. Le modalità previste dai canoni 1144-1145 circa le interpellazioni della parte non battezzata hanno lo scopo di accertarne le reali disposizioni e sono normalmente necessarie, a meno che l'Ordinario del luogo — per una grave causa — non ritenga di dispensare da esse.

La parte battezzata ha il diritto di contrarre un nuovo matrimonio solo se il coniuge non battezzato — in modo esplicito o implicito — abbia risposto negativamente alle interpellazioni o se queste siano state legittimamente dispensate dall'Ordinario del luogo. Nel frattempo, finché le nuove nozze non siano celebrate, il coniuge non battezzato può mutare la sua risposta o anche convertirsi e ricevere il Battesimo: in questo caso cessa il diritto della parte, precedentemente battezzata, di contrarre nuove nozze.

Il diritto della parte battezzata è, di per sé, imprescrittibile, continua cioè a sussistere anche successivamente. Per cui, se dopo anni di continuata convivenza, la parte non battezzata cambia atteggiamento e si separa dal coniuge battezzato (senza che questi le abbia dato motivo con una condotta colpevole) oppure la coabitazione non sia più « pacifica e senza offesa del Creatore », il detto coniuge può passare a nuove nozze, fermo restando quanto è prescritto circa le interpellazioni.

B. *Privilegio petrino*

192. In virtù della pienezza della potestà apostolica, il Romano Pontefice può sciogliere *"in favorem fidei"* il matrimonio legittimo (privo di carattere sacramentale) contratto fra due persone non battezzate o fra una persona battezzata e un'altra non battezzata.

La procedura per tale scioglimento non figura nel Codice di Diritto Canonico, ma in particolari *"Norme"* emanate dalla S. Congregazione per la Dottrina della Fede con l'Istruzione *"Ut notum est"* (6 dicembre 1973).

Sono indispensabili tre condizioni:

1. la mancanza di Battesimo nell'uno o nell'altro coniuge per tutto il tempo della vita coniugale;

2. la non consumazione del matrimonio dopo l'eventuale Battesimo della parte non battezzata (poiché in tale caso il matrimonio diventerebbe *"rato e consumato"* e, come tale, assolutamente indissolubile);

3. l'impegno — con la debita garanzia, a titolo precauzionale — della persona non battezzata o battezzata fuori della Chiesa cattolica di lasciare al coniuge cattolico la libertà e la facoltà di professare la propria religione come pure di battezzare ed educare cattolicamente i figli.

193. Vi è una serie di altri requisiti complementari. Il primo di essi è che fra i due coniugi, legati da un valido matrimonio, non vi sia alcuna possibilità di ristabilire la vita coniugale, a causa di un radicale e insanabile dissidio. Tra gli altri requisiti, è necessario che chi chiede lo scioglimento non sia stato causa colpevole del naufragio del matrimonio legittimo e la parte cattolica, con la quale

si vogliono contrarre le nuove nozze, non abbia provocato essa stessa per propria colpa la separazione dei coniugi.

Lo scioglimento viene concesso più facilmente quando, per altra motivazione, sussistono fondati dubbi circa la validità del matrimonio stesso. Per ulteriori particolari si veda il testo dell'Istruzione "*Ut notum est*", già citata, dove sono indicate anche le norme procedurali.

Rimozione di divieto a procedere ad un nuovo matrimonio

194. In talune circostanze, nel dispositivo della sentenza di dichiarazione di nullità o nella dispensa "*super rato et non consummato*", viene posto il divieto — per uno o ambedue i contraenti — di passare a nuove nozze.

Quando il divieto prevede l'intervento dell'Ordinario, si deve intendere di competenza dell'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio, salva diversa precisazione (cfr. *Decreto C.E.I.*, nn. 59 e 66).

L'Ordinario del luogo può trattare la questione o personalmente o tramite un suo delegato. Nella Arcidiocesi di Torino per trattare questi casi è stabilmente delegato il Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

3. CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO

Premesse

195. Possono esistere dei matrimoni validi in apparenza e nulli in realtà. In tael ipotesi la soluzione giuridica è duplice: la dichiarazione di nullità (cfr. canoni 1671 e seguenti) oppure la convalidazione del matrimonio a norma dei canoni 1156-1165.

Si ricorre alla dichiarazione di nullità solo quando, per particolari circostanze e difficoltà, non sia possibile o consigliabile la convalidazione. Questa, però, rimane la soluzione ordinaria, sollecitata da più ragioni, nell'interesse del matrimonio e della famiglia.

196. L'invalidità di un matrimonio può dipendere da varie cause, riconducibili a tre tipi:

- esistenza di un impedimento dirimente,
- difetto di consenso,
- difetto della forma canonica.

La convalidazione può assumere due forme:

— *semplice*, mediante il rinnovo del consenso da parte di entrambi i contraenti o almeno di uno di essi (la validità del matrimonio decorre dal momento in cui si rinnova debitamente il consenso, senza effetto retroattivo);

— *sanazione in radice*, ricevendo l'indulto da parte dell'autorità competente (la validità del matrimonio decorre dal momento della concessione dell'indulto, gli effetti canonici decorrono invece dal momento in cui fu contratto il matrimonio apparentemente valido, tranne che sia disposto diversamente in modo esplicito).

Convalidazione semplice (cann. 1156-1160)

197. Nel caso di un matrimonio celebrato senza la regolare dispensa da un impedimento dirimente, per la convalidazione si richiede che cessi l'impedimento o che se ne ottenga la dispensa ed inoltre che rinnovi il consenso almeno la parte consapevole dell'impedimento (anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito).

Il rinnovo formale del consenso (can. 1157) è richiesto esplicitamente: « Deve essere un nuovo atto di volontà per il matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo dall'inizio ». È chiaro che se l'impedimento non dispensato è noto ad ambedue, entrambe le parti devono rinnovare il consenso (nel caso che l'impedimento sia pubblico, la rinnovazione da parte di ambedue è comunque necessaria).

198. Dal momento che l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili, la mancanza di esso non può essere supplita da alcuno (cfr. can. 1057 § 1). Pertanto per la convalidazione è necessario che il consenso sia debitamente rinnovato, dopo che sia cessata la causa che ne ha determinato la mancanza o il vizio.

Deve rinnovare il consenso la parte che ha mancato di darlo o lo ha dato in modo sostanzialmente viziato, purché perseveri il consenso prestato dalla controparte.

199. La convalidazione di un matrimonio nullo per difetto di forma va sempre effettuata nella forma canonica, salvo quanto disposto per i matrimoni misti (can. 1127 § 2).

200. Per il matrimonio concordatario, si tenga presente quanto prescritto nel *Decreto* C.E.I. al n. 33: « Se per un impedimento pubblico o per vizio di consenso che può essere provato o per vizio di forma, un matrimonio risulti nullo prima di essere notificato e trascritto agli effetti civili si proceda, se possibile, alla sua convalidazione secondo la forma prescritta (cfr. cann. 1156-1160). In tale caso il parroco trasmetterà all'ufficiale dello stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio, eseguita con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni se quelle fatte siano incorse nella decadenza ».

Sanazione in radice (cann. 1161-1165)

201. Qualunque sia la causa da cui dipende l'invalidità del matrimonio (esistenza di un impedimento dirimente o difetto della forma canonica) l'intervento dell'autorità ecclesiastica comporta la dispensa dall'impedimento di diritto ecclesiastico e/o dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroattività degli effetti canonici. Naturalmente non vi è l'obbligo di rinnovare il consenso.

Com'è evidente si richiede, per la validità, che il consenso iniziale di entrambe le parti — se vi fu — non sia stato revocato in seguito. Se dovesse risultare che le parti non hanno la volontà di perseverare nella vita coniugale, non si concede la sanazione in radice.

202. Concedere la sanazione in radice compete alla Sede Apostolica; in singoli casi, però, essa può essere concessa dal Vescovo diocesano, a norma del can. 1165 § 2. Si richiede comunque una **grave causa** e, nel caso che l'invalidità sia dipesa da un impedimento di diritto naturale o divino positivo, deve essere cessato l'impedimento.

Per la sua validità — verificato il perdurare del consenso — la sanazione può essere concessa anche all'insaputa di una o di entrambe le parti. In merito, per quanto riguarda la situazione di persone già sposate civilmente tra loro, si tenga presente quanto espresso nel *Decreto* C.E.I. al n. 44, 1°: « Se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente l'eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163 § 1 ».

PRONTUARIO PER LE DOMANDE DI LICENZA O DISPENSA MATRIMONIALE

NOTA. Il parroco dovrà volta per volta trascrivere su carta intestata della parrocchia i testi qui proposti, con gli adattamenti del caso.

- Num. 1* - Domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche
- Num. 2* - Domanda di celebrazione del matrimonio prima del rilascio del nulla osta civile
- Num. 3* - Domanda di celebrazione del matrimonio senza la richiesta della pubblicazione civile
- Num. 4* - Domanda di matrimonio solo canonico
- Num. 5* - Domanda per ottenere il visto dell'Ordinario ai fini della trascrizione del matrimonio
- Num. 6* - Domanda di matrimonio solo canonico non trascrivibile
- Num. 7* - Domanda di matrimonio canonico dopo il civile
- Num. 8* - Domanda di matrimonio di divorziati
- Num. 9* - Domanda di matrimonio per chi è irretito da censura
- Num. 10* - Domanda di matrimonio per chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica
- Num. 11* - Domanda di matrimonio di minorenni
- Num. 12* - Domanda di licenza per matrimonio tra una persona cattolica e una persona battezzata ma non cattolica
- Num. 13* - Domanda di dispensa da impedimento per matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata
- Num. 14* - Domanda di dispensa dall'impedimento di consanguineità
- Num. 15* - Domanda di dispensa dalla forma canonica nella celebrazione del matrimonio
- Num. 16* - Domanda di dispensa dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato

1. DOMANDA DI DISPENSA DALLE PUBBLICAZIONI CANONICHE
(cfr. can. 1067; *Decreto generale*, 14; *Norme diocesane*, 25)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il
domiciliato in parrocchia
e
nata a il
domiciliata in parrocchia
desiderano celebrare il matrimonio in conformità alle norme del Codice di Diritto Canonico. L'istruttoria matrimoniale è regolarmente avviata. Tuttavia si ritiene opportuno chiedere la dispensa dalle pubblicazioni canoniche nelle rispettive parrocchie degli sposi (*oppure*: nella parrocchia dello/a sposo/a) per i seguenti motivi ¹:
.....
.....

Beninteso che si attenderà il nulla osta civile in conformità alla normativa sul matrimonio concordatario. Inoltre assicuro che lo stato libero dei contraenti è stato accertato.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

.....
*timbro
parrocchiale*

¹ Ad es.: *i nubendi convivono e sono ritenuti già legittimamente sposati; sono anziani e intendono evitare dicerie; hanno urgenza di contrarre matrimonio perché*

Si noti però che se la situazione dei due nubendi che convivono è conosciuta, le pubblicazioni canoniche possono anche essere una doverosa "riparazione" dello scandalo causato dalla convivenza.

2. DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
PRIMA DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA CIVILE
(cfr. *Norme diocesane*, 30. 172)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il
domiciliato in parrocchia
e
nata a il
domiciliata in parrocchia
desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica e avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

A tale scopo si sono già recati al Comune di
per la richiesta della pubblicazione civile con l'analoga richiesta del sottoscritto parroco. Essi sono in attesa del nulla osta civile. Tuttavia chiedono la celebrazione del matrimonio ¹ prima del rilascio del suddetto nulla osta per i seguenti motivi ²:

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Si tenga conto della necessità di celebrare il matrimonio nel territorio del Comune dove sono state iniziate le pratiche civili per evitare difficoltà di trascrizione al civile.

² Ad es.: *hanno urgenza di sposarsi e non possono rimandare la data del matrimonio perché*

È opportuno che alla domanda si alleggi una dichiarazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, che attesti l'inizio e le date della pubblicazione civile. Una copia della licenza dell'Ordinario del luogo dovrà essere custodita nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale; un'altra copia dovrà essere trasmessa al Comune unitamente alla richiesta di trascrizione del matrimonio concordatario entro cinque giorni dalla sua celebrazione.

3. DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
SENZA LA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE CIVILE
(cfr. *Norme diocesane*, 172)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il
domiciliato in parrocchia
e
nata a il
domiciliata in parrocchia

desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica e avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

Tuttavia chiedono di far precedere alla richiesta della pubblicazione presso la Casa comunale la celebrazione del matrimonio per le seguenti motivazioni ¹:

.....
.....
.....

Le pubblicazioni canoniche sono state eseguite regolarmente.

(*Oppure*: A parte viene chiesta anche la dispensa dalle pubblicazioni canoniche).
Si assicura che, in conformità a quanto disposto dal n. 27 del *Decreto generale*, l'atto del matrimonio sarà inviato, entro cinque giorni dalla celebrazione, alla Casa comunale con la richiesta di trascrizione agli effetti civili.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

.....
*timbro
parrocchiale*

¹ Ad es.: *l'impossibilità di reperire tempestivamente i documenti civili e l'urgenza del matrimonio per impegni improrogabili; le difficoltà connesse con l'età avanzata dei nubendi o il loro stato di salute, ecc.*

Una copia della licenza dell'Ordinario del luogo dovrà essere custodita nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale; un'altra copia dovrà essere trasmessa al Comune unitamente alla richiesta di trascrizione del matrimonio concordatario entro cinque giorni dalla sua celebrazione.

Su ambedue gli atti originali di matrimonio — al posto della data della pubblicazione civile — si dovrà annotare: « *Vista l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo di Torino, concessa in data, a celebrare il matrimonio in base all'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847* ».

4. DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO ¹

(cfr. *Norme diocesane*, 101. 149 - 160)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il
domiciliato in parrocchia
e
nata a il
domiciliata in parrocchia
intendono sposarsi, ma desiderano che il loro matrimonio non venga trascritto agli
effetti civili perché ²
Per quanto a me risulta, la situazione dei contraenti è la seguente ³

Assicuro che entrambi sono persone ben disposte alla celebrazione del matrimonio,
che sono consapevoli della non rilevanza del matrimonio solo canonico nell'ordina-
mento giuridico italiano, e che si impegnano, venendo meno le ragioni di questa
domanda, a chiedere il riconoscimento civile della loro unione coniugale ⁴.

I contraenti sono disponibili a sottoscrivere gli impegni che saranno loro presentati
durante il colloquio con il responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei
Sacramenti.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Questo schema di domanda riguarda il matrimonio canonico che di diritto può essere fatto trascrivere in seguito dai contraenti. Interessa, perciò, il matrimonio che al momento della celebrazione potrebbe essere riconosciuto o contratto a norma della legge civile (cfr. *Decreto generale*, 40-42).

² Indicare la motivazione addotta dai contraenti. Ad es., quella ricorrente nel caso di vedovi di conservare il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto.

³ Nello stendere il parere pastorale, il parroco sia consapevole che la sua valutazione è fondamentale per consentire all'Ordinario del luogo una visione serena e obiettiva.

Pertanto — oltre a precisare da quanto tempo i due nubendi si conoscono e da quanto si frequentano in vista del matrimonio — si dovrà esprimere sui seguenti elementi:

— se da parte di entrambi i richiedenti vi sono vere e fondate motivazioni di fede e se queste si esprimono anche in una esplicita pratica religiosa;

— quale sia il loro grado di onestà umana e di rettitudine;

— come prevede che potrà essere valutato nella comunità parrocchiale un matrimonio del genere;

— se ritiene che i nubendi diano al sacramento del matrimonio (anche in assenza degli effetti civili) il valore di un patto che merita fedeltà ad ogni costo.

Inoltre:

a) se si tratta di persone anziane e veramente bisognose, descriva la condizione di vita di entrambe precisando gli aspetti:

personale: se vivono da sole o con altri;

familiare: se hanno persone a carico, o se sono assistite dai figli;

economico-patrimoniale: se sono benestanti o bisognose di aiuto;

b) se invece si tratta di persone non anziane, ma in situazione di emergenza, descriva la difficoltà del caso e le conseguenze negative della trascrizione del matrimonio agli effetti civili.

⁴ Se i nubendi non sono della stessa parrocchia, è necessario chiedere il parere circostanziato — secondo i punti esposti alla nota 3 — anche dell'altro parroco e allegare la sua attestazione nel merito. Così pure occorre analoga testimonianza scritta del cappellano quando lo sposo è militare che a norma di legge civile non può contrarre matrimonio (cfr. *Decreto generale*, 41).

Nota: Il parroco convinca i nubendi ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della licenza. Comunque la celebrazione di questo matrimonio, se autorizzata, dovrà avvenire nel territorio dell'*Arcidiocesi*.

5. DOMANDA PER OTTENERE IL VISTO DELL'ORDINARIO
AI FINI DELLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO

(cfr. *Norme diocesane*, 155)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:

nato a il

e

nata a il

hanno celebrato in questa parrocchia il matrimonio canonico in data,
senza aver fatto richiesta di pubblicazioni civili, in seguito a licenza ottenuta da
codesto Ordinariato in data

Ora entrambi i contraenti (*oppure*: lo/a sposo/a con la conoscenza e senza l'opposi-
zione dell'altro coniuge) chiedono (chiede) che il matrimonio venga trascritto agli
effetti civili. Assicuro che nella celebrazione del matrimonio sono stati letti gli
articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e che, a suo tempo, è stato redatto l'atto
di matrimonio in doppio originale, come prescritto dal n. 25 del *Decreto generale*.
Assicuro, inoltre, che nel richiedere la trascrizione del matrimonio gli sposi (lo/a
sposo/a) si assumono (si assume) ogni responsabilità in proposito.

E pertanto trasmetto in allegato il suddetto atto di matrimonio per il visto di
codesto Ordinariato.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

.....

*timbro
parrocchiale*

6. DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO
NON TRASCRIVIBILE ¹

(cfr. *Norme diocesane*, 101. 134 - 148)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:

nato a il

domiciliato in parrocchia

e

nata a il

domiciliata in parrocchia

desiderano sposarsi ma, a norma della legge civile, non possono contrarre matrimonio né ottenere il riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico perché ²

Le motivazioni addotte a sostegno del matrimonio solo religioso sono le seguenti ³:

.....
Assicuro che entrambi i nubendi sono consapevoli che, nel loro caso, il matrimonio celebrato nella forma canonica non potrà essere trascritto per gli effetti civili e che, perciò, non avrà effetto nell'ordinamento giuridico italiano. Inoltre attesto che essi sono disposti, venendo meno il divieto della legge civile, a contrarre al più presto il matrimonio civile. Per questo i contraenti sono disponibili a sottoscrivere gli impegni che saranno loro presentati durante il colloquio con il responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

Infine posso garantire il loro impegno nella preparazione al matrimonio, la libertà del consenso e l'intenzione di esprimere un valido consenso ⁴.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Di norma è richiesta la licenza dell'Ordinario del luogo per assistere al matrimonio o che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile (cfr. can. 1071 § 1, 2°). In alcuni casi anche la legge canonica vieta il matrimonio, ma contestualmente prevede la possibilità della dispensa dall'impedimento: età (can. 1083); omicidio (can. 1090); affinità in linea retta (can. 1092). In questi casi il parroco, nel fare la richiesta di dispensa dall'impedimento, dovrà assicurare che i contraenti sono consapevoli della non trascrivibilità del loro matrimonio religioso.

Questa traccia di domanda serve per i casi in cui non esiste impedimento canonico, ma esiste un divieto civile non dispensabile: matrimonio di persona civilmente interdetta (cfr. *Decreto generale*, 38); matrimonio di persona cattolica sposata civilmente, separata e in attesa di divorzio (cfr. *Decreto generale*, 44); matrimonio di persona religiosamente libera a seguito di sentenza di nullità o dispensa (*ib.*).

² Indicare la ragione per cui il matrimonio non può essere riconosciuto agli effetti civili (vedi nota 1).

³ Le cause che giustificano la licenza dovranno essere tanto più gravi quanto maggiore è il rischio che il consenso matrimoniale non sia valido. Nell'espone queste motivazioni occorre evidenziare gli aspetti umani del caso, le prospettive per il futuro della coppia e le eventuali conseguenze negative di un rifiuto del matrimonio.

⁴ Indicare eventualmente gli accertamenti fatti tramite ricorso a esperti di fiducia.

Nota: Il parroco convinca i nubendi ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della licenza. Comunque la celebrazione di questo matrimonio, se autorizzata, dovrà avvenire nel territorio dell'Arcidiocesi.

7. DOMANDA DI MATRIMONIO CANONICO DOPO IL CIVILE¹
(cfr. *Norme diocesane*, 101. 131 - 133)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:

nato a il

e

nata a il

desiderano celebrare il matrimonio. Essi hanno già contratto tra loro il matrimonio civile presso il Comune di in data

Dichiarano di aver fatto questa scelta per le seguenti ragioni:

.....

.....

Ora chiedono di regolarizzare la loro posizione perché

.....

Allego la domanda che gli stessi nubendi rivolgono a codesto Ordinariato (*oppure*: Presento la richiesta di licenza alla celebrazione del matrimonio sottoscritta dagli stessi nubendi) come attestazione che essi hanno preso coscienza dei valori del matrimonio-sacramento e che si impegnano a riprendere il cammino della vita di fede.

Assicuro la retta intenzione dei nubendi e la loro disponibilità nella preparazione alla celebrazione delle nozze religiose².

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

.....

*timbro
parrocchiale*

¹ Cfr. *Decreto generale*, 44. Questa domanda ha lo scopo di far comprendere che la richiesta del sacramento del matrimonio da parte di coloro che si sono già sposati civilmente non può essere intesa come una mera sistemazione di fatto. È bene che i nubendi siano invitati a rivolgere personalmente la domanda all'Ordinario del luogo, esponendo le circostanze che hanno determinato in precedenza la scelta del matrimonio civile. Dal canto suo il parroco sarà più attento con coloro che domandano il matrimonio religioso per motivazioni estranee a un cammino di fede, ma unicamente per ragioni di convenienza sociale.

Si indichi anche nome e cognome di eventuali figli della copia, con data e luogo di nascita e di Battesimo.

² È bene verificare l'opportunità di aggiungere la domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche, quando nella comunità i nubendi sono ritenuti già regolarmente sposati in chiesa. Se però la loro situazione è conosciuta, le pubblicazioni canoniche possono essere anche una doverosa "riparazione" dello scandalo causato dal matrimonio civile.

8. DOMANDA DI MATRIMONIO DI DIVORZIATI ¹
(cfr. *Norme diocesane*, 101. 125 - 127)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il
domiciliato in parrocchia
e

nata a il
domiciliata in parrocchia

desiderano celebrare il matrimonio. Entrambi i nubendi sono cattolici. Tuttavia
il/la signor/a

in precedenza si era sposato/a solo civilmente con la signora/il signor
..... presso il Comune

di in data

Questo matrimonio è stato sciolto con sentenza di divorzio dal Tribunale di

..... in data

La persona sposata civilmente e divorziata, che ora domanda di celebrare il matri-
monio secondo la forma canonica, assicura di osservare tutti i doveri naturali deri-
vati dalla sua precedente unione. [In particolare, dimostra di essere consapevole

dei suoi doveri verso il/la figlio/a (i figli)
..... nato/a (nati) in circostanza del matrimonio civile e
con sentenza di divorzio affidati a

.....]

Entrambi i nubendi sono stati aiutati a prendere coscienza dei valori e degli impegni
del matrimonio cristiano, come scelta irrevocabile di comunione di tutta la vita.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Cfr. *Decreto generale*, 44. Alla presente domanda si alleggi in visione copia della sen-
tenza di divorzio.

9. DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI È IRRETITO DA CENSURA ¹
(cfr. *Norme diocesane*, 101. 123 - 124)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:

nato a il

domiciliato in parrocchia

e

nata a il

domiciliata in parrocchia

desiderano celebrare il matrimonio.

Tuttavia risulta che il/la signor/a

è irretito dalla seguente censura

Ho aiutato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circostanze, si oppongono alla lecita e valida celebrazione del Sacramento e, in particolare, ho esortato la persona interessata a riconciliarsi con la Chiesa. Nondimeno essi chiedono di sposarsi in chiesa per i seguenti motivi:

.....

.....

In conformità a quanto disposto dal can. 1071 § 1, 5°, presento la domanda di licenza al suddetto matrimonio, assicurando che nessuno dei due contraenti intende escludere le proprietà essenziali e la sacramentalità del matrimonio cristiano.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

.....

*imbro
parrocchiale*

¹ Cfr. can. 1071 § 1, 5°; *Decreto generale*, 43. Il parroco è tenuto a chiedere la licenza dell'Ordinario del luogo soltanto se gli risulta in foro esterno che una persona è incorsa nella censura (scomunica o interdetto) e se non gli è stato possibile ottenere la riconciliazione.

10. DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI HA NOTORIAMENTE
ABBANDONATO LA FEDE CATTOLICA ¹
(cfr. *Norme diocesane*, 101. 120 - 122)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il
domiciliato in parrocchia
e
nata a il
domiciliata in parrocchia
desiderano celebrare il matrimonio.
Tuttavia risulta che il/la signor/a
ha notoriamente abbandonato la fede cattolica in ragione delle seguenti manife-
stazioni pubbliche:

Ho esortato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circo-
stanze, la celebrazione del matrimonio comporta sia in ordine alla loro vita coniugale e familiare, sia nei confronti della comunità ecclesiale. Nondimeno essi chiedono di sposarsi in chiesa per i seguenti motivi:

In conformità a quanto disposto dal can. 1071 §1, 4°, presento la domanda di licenza al suddetto matrimonio, assicurando che entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio.

La parte credente, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il Battesimo e l'educazione cattolica dei figli. Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Inoltre assicuro che nessuno dei due contraenti intende escludere le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Alla presente richiesta allego la documentazione relativa alle suddette attestazioni.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

- Allegati:* - Dichiarazione sottoscritta dalla parte credente (Mod. XI).
- Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI).

¹ Cfr. can. 1071 § 1, 4° e § 2; *Decreto generale*, 43. Questo schema di domanda serve nel caso di matrimonio tra una persona cattolica credente e un'altra battezzata nella Chiesa cattolica, ma che ha notoriamente abbandonato la fede. Il *Decreto generale* annota: « In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere la procedura, di cui al can. 1071 § 2 ».

11. DOMANDA DI MATRIMONIO DI MINORENNE¹
(cfr. *Norme diocesane*, 101. 102 - 105)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:

nato a il

domiciliato in parrocchia

e

nata a il

domiciliata in parrocchia

desiderano sposarsi.

Stante la minore età del..... fidanzat..... esiste la proibizione al matrimonio sia per la legge civile che per la delibera della Conferenza Episcopale Italiana.

Tuttavia chiedo l'autorizzazione a celebrare il matrimonio per le seguenti gravi ragioni²

I nubendi si sono preparati al matrimonio mediante³

Da questi accertamenti risulta con certezza la libertà del consenso da parte di ambedue i contraenti e, in particolare, la maturità psico-fisica del..... minore in ordine alla sua capacità di assumere gli impegni essenziali del matrimonio.

I genitori del..... minore sono a conoscenza della sua richiesta di matrimonio e sono consenzienti (*oppure*: sono contrari per la seguente motivazione

.....
oppure: non sono a conoscenza del matrimonio del..... figli.....).

I nubendi hanno ottenuto l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni di

..... in data

(*oppure*: non hanno fatto ricorso al Tribunale per i minorenni; *oppure*: non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni).

Si allegano copia del Decreto del Tribunale per i minorenni e delle dichiarazioni dei genitori del..... minore.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

.....
*timbro
parrocchiale*

Allegati: - Decreto del Tribunale per i minorenni.

- Dichiarazione dei genitori del..... minore (Mod. VI).

¹ Lo schema di domanda non riguarda direttamente la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083. In conformità alla disposizione del *Decreto generale* (cfr. n. 36), l'Ordinario del luogo non concede la dispensa da questo impedimento se non "per ragioni gravissime". Perciò, in caso di richiesta di matrimonio nonostante l'impedimento di età il parroco dovrà mettersi in contatto con l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti e attenersi alle indicazioni circa gli accertamenti da fare.

Questa traccia serve per ottenere la licenza nel caso di minorenni che abbia già compiuto il sedicesimo anno di età (cfr. *Decreto generale*, 37; can. 1071 § 1, 6°; cann. 1072 e 1083 § 2).

² Descrivere la situazione dei nubendi in riferimento alle rispettive famiglie, ai problemi della casa o del lavoro; l'eventuale gravidanza vissuta in un determinato contesto familiare-sociale, ecc.

³ Indicare le modalità della preparazione e l'eventuale ricorso al Consultorio familiare di ispirazione cristiana.

Nota: Il parroco convinca i nubendi e le loro famiglie ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della licenza.

12. DOMANDA DI LICENZA PER MATRIMONIO
 TRA UNA PERSONA CATTOLICA
 E UNA PERSONA BATTEZZATA MA NON CATTOLICA

(cfr. can. 1124; *Decreto generale*, 48 - 49; *Norme diocesane*, 101. 106 - 115)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il sottoscritto parroco chiede espressa licenza per la celebrazione del matrimonio del signor (della signorina)

nato/a a il

di religione cattolica, battezzato/a a il

domiciliato/a in questa parrocchia

con la signorina (il signor)

nata/o a il

battezzata/o a il

e appartenente alla Chiesa (o comunità)

domiciliata/o in

Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e sono stati esortati a prendere coscienza delle difficoltà del matrimonio misto. Essi hanno manifestato l'intenzione di non escludere alcuna delle proprietà essenziali del matrimonio e * di non ricorrere ad altra celebrazione religiosa in chiesa non cattolica per rinnovare il consenso matrimoniale.

La parte cattolica, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il Battesimo e l'educazione cattolica dei figli.

Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte.

Allego alla presente richiesta la documentazione relativa ai suddetti adempimenti, al Battesimo e allo stato libero dei contraenti.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
 parrocchiale*

- Allegati:*
- Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (Mod. XI).
 - Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI).
 - Certificato di Battesimo di entrambi i contraenti.
 - Dichiarazione di stato libero del contraente non cattolico (cfr. *Decreto generale*, 49).

* Quando si richiede anche la dispensa dalla forma canonica, si omette tutto l'inciso riguardante la celebrazione religiosa. A parte il parroco dovrà stendere una specifica domanda di dispensa (cfr. n. 15), oltre a questa.

13. DOMANDA DI DISPENSA DA IMPEDIMENTO PER MATRIMONIO
TRA UNA PERSONA CATTOLICA E UNA PERSONA NON BATTEZZATA
(cfr. can. 1086; *Decreto generale*, 48 - 49; *Norme diocesane*, 76 - 80)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il sottoscritto parroco espone il seguente caso di matrimonio:

il signor (la signorina)

nato/a a il

battezzato/a a il

domiciliato/a in questa parrocchia

chiede di celebrare il matrimonio con

nata/o a il

domiciliata/o in

La parte richiedente è cattolica, mentre l'altra persona non è battezzata e appartiene alla religione (*oppure*: non appartiene ad alcuna religione).

Perciò si verifica il caso previsto dal can. 1086 ed esiste l'impedimento di disparità di culto.

Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e, in particolare, la parte cattolica è stata esortata a valutare con attenzione le conseguenze derivanti dall'unione matrimoniale con persona non battezzata.

Poiché consta che nessuna delle proprietà essenziali del matrimonio viene esclusa dai contraenti, esprimo parere favorevole affinché sia concessa la dispensa dal suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi¹:

La parte cattolica, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il Battesimo e l'educazione cattolica dei figli.

Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni della comparte.

Infine ho accertato lo stato libero dei nubendi. E pertanto alla presente domanda allego la documentazione dei suddetti adempimenti.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

- Allegati*: - Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (Mod. XI).
- Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI).
- Dichiarazione di stato libero del contraente non cattolico (cfr. *Decreto generale*, 49).

¹ Ad es.: *pericolo di matrimonio civile, fermezza e perseveranza nel proposito di sposarsi, legittimazione della prole, ecc.*

15. DOMANDA DI DISPENSA DALLA FORMA CANONICA
NELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

(cfr. can. 1127; *Decreto generale*, 50; *Norme diocesane*, 116 - 119)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il signor (la signorina)

nato/a a il

di religione cattolica, battezzato/a a il

domiciliato/a in questa parrocchia

chiede di celebrare il matrimonio con

nata/o a il

battezzata/o a il

appartenente alla Chiesa (o comunità)

domiciliata/o in

A parte è stata richiesta l'autorizzazione a celebrare il matrimonio misto.

La parte non cattolica ha espresso il desiderio che la celebrazione possa avvenire

in data a

nella Chiesa (o comunità)

a motivo ¹

Ambedue i contraenti sono consapevoli della necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio e la parte cattolica desidera riaffermare il suo fermo proposito di fedele adesione alla Chiesa cattolica ².

Come parroco esprimo il seguente parere pastorale ³:

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Si devono esporre con chiarezza le motivazioni addotte. Ad es.: *il rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico; l'opposizione incontrata nell'ambito familiare; il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero in ambiente non cattolico; il fatto che tra di due fidanzati è in quello acattolico che prevale una vita di fede e di partecipazione alla vita della sua comunità cristiana; ecc.*

² La precisazione circa la parte cattolica, se non risponde a verità, va omessa.

³ Con leale obiettività il parroco adduca le motivazioni pastorali che a suo parere appoggiano la richiesta dei nubendi, senza escludere le sue eventuali perplessità in merito. Eventualmente, in casi particolari, potrà essere più opportuno un colloquio diretto con il responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti. Se lo ritiene, aggiunga: *ritengo opportuna, nel caso concreto, la concessione della dispensa.* Inoltre dichiari se lui o altro sacerdote cattolico sarà presente alla celebrazione del matrimonio (cfr. *Decreto generale*, 51).

Nota: Si tenga presente che la domanda deve essere presentata all'Ordinario con congruo anticipo rispetto alla data prevista per le nozze. Nel caso poi che si preveda di celebrare il matrimonio nel territorio di altra diocesi, ci deve essere il tempo materiale di consultare, a norma del can. 1127 § 2, l'Ordinario del luogo competente per territorio. Comunque — in ogni caso — il parroco convinca i nubendi ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della dispensa.

16. DOMANDA DI DISPENSA DALL'OBBLIGO DI AVVALERSI
DEL RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI
ASSICURATO DAL CONCORDATO ¹

(cfr. *Norme diocesane*, 9)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Noi sottoscritti
nato a il
domiciliato in parrocchia
e
nata a il
domiciliata in parrocchia
desideriamo celebrare il nostro matrimonio senza avvalerci del riconoscimento agli
effetti civili assicurato dal Concordato per i seguenti motivi:

Dichiariamo di aver già partecipato agli incontri di preparazione al matrimonio nella
parrocchia nelle date

Attestiamo che l'atto civile intenderemmo celebrarlo nel Comune di
..... il giorno e che ci impegniamo a non
iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

Inoltre, desiderando affermare che come cattolici siamo convinti che solo la cele-
brazione sacramentale ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, ci propo-
niamo di dare unicamente a questa il rilievo celebrativo festivo che secondo le con-
suetudini è legato alle nozze.

Alla presente alleghiamo anche una lettera con il parere del nostro parroco (*oppure*:
dei nostri parroci).

Chiediamo quindi la prescritta dispensa dall'obbligo — comune ai cattolici
italiani — di avvalerci del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concor-
dato nella celebrazione del nostro matrimonio, precisando da ultimo che la nostra
richiesta non vuole in alcun modo essere contestazione del Concordato stesso.

In fede.

Luogo e data

FIRMA DEI DUE FIDANZATI

.....
.....

¹ La domanda dei nubendi, su carta libera, deve essere accompagnata da un parere scritto
del parroco competente (o dei due parroci, se i nubendi non sono della medesima parrocchia),
nel quale sia esposta una valutazione pastorale sulle motivazioni addotte e sull'influsso che potrà
avere in parrocchia questo eventuale tipo di celebrazione, se autorizzata.

Nel caso che la dispensa in oggetto venga concessa, il parroco dovrà svolgere normalmente
l'istruttoria matrimoniale, astenendosi unicamente dal richiedere la pubblicazione civile.

Nota: La celebrazione del matrimonio, che *dovrà avvenire nel territorio dell'Arcidiocesi*, sarà
unicamente religiosa: verrà compilato solo il registro parrocchiale e non si darà lettura dei con-
sueti articoli del Codice Civile.

INDICE ANALITICO - ALFABETICO

(i numeri si riferiscono agli articoli)

- Abbandono** "notorio" della fede cattolica, 120-122
- Affinità** (*impedimento*), 91-92
- Annotazione:**
— del M. sugli atti di Battesimo, 65
— dell'avvenuta legittimazione di figli sugli atti di Battesimo, 67
- Assistenza** al M.: a chi spetta, 52; delega generale, 54; delega speciale, 55
- Battesimo** (cfr. annotazione, certificato, notifiche)
- Celebrazione** del M.: 35-43. 52-59; dispensa dalla forma canonica, 116-119; documenti necessari, 48-51; forma canonica, 79-112; matrimonio misto, 79. 113-115
- Censura**, 123-124
- Certificato** di:
— Battesimo, 13. 176-177. 178
— Cresima, 12
— Matrimonio, 12
— morte: 12. 179; morte presunta, 75
— stato libero: prova testimoniale, 21; per il nubendo non cattolico, 78. 111
- Cittadini stranieri** in Italia, 174
- Civilmente sposati**, 131-133
- Comunicazione:**
— di legittimazione, 67
— di M. celebrato: al Comune, 60-64; alle parrocchie, 65-66
- Condizioni** per il M., 169
- Confessore:** facoltà di dispensa da impedimenti, 99. 100
- Coniugicidio** (*impedimento*), 87-88
- Consanguineità** (*impedimento*), 89-90
- Convalidazione** del M., 195-202
- Convalidazione semplice**, 197-200
- Cresima**, 14
- Delega** per assistere al M.: generale, 54; speciale, 55
- Dichiarazione** di intenzioni, 20
- Dichiarazioni** nel M. misto: 77-78. 110-111
- Diplomatici**, 159-160
- Disparità di culto** (*impedimento*), 76-80
- Dispensa:**
— da impedimenti: domanda, 97; casi normali, 98; in urgente pericolo di morte, 99; in grave e urgente necessità, 100
— "super rato": iter, 187-188; M. successivo, 144-146
- Divieto** al nuovo M.: rimozione, 194
- Divorziato**, 125-127
- Documenti** per il M.:
— religiosi, 12-13. 176-177. 178
— civili, 12 (nota). 127. 180
- Esame** dei nubendi, 15-20
- Età:**
— minori di anni 16/14 (*impedimento*): 70-71
— minori di anni 18: 102-105
- Fiori** nel M., 41
- Forma canonica:**
— dispensa: 116-119;
— straordinaria: 170
- Fotografie** nel M., 42
- Girovoghi**, 128-130
- Giuramento suppletorio**, 22
- Impedimenti**, 68-96
- Impotenza** (*impedimento*), 72-73
- Incontri** con il parroco, 6
- Intenzioni** (dichiarazione di), 20
- Interdetto** per infermità di mente, 147-148
- Istruttoria** matrimoniale, 10-29
- Legalizzazione** di documenti (cfr. Vidimazione)
- Legittimazione** di figli, 50. 58-59. 67
- Licenze**, 101-160
- Luogo** del M., 16. 44-47
- Luogo sacro** (M. fuori del), 175
- Mandato speciale** al procuratore, 166
- Matrimonio:**
— avvenuto: notifiche, 65-67
— concordatario, 8; non concordatario, 9. 79. 112
— in altra parrocchia: istruttoria, 17; licenza, 47; documenti da trasmettere, 51; notifica alla parrocchia dell'istruttoria, 66
— misto, 76-80. 106-115. 116-119
— per procura, 166-168
— nullo, 184-186
— rato e non consumato, 187-188
— segreto, 171
- Militari**, 159-160
- Minore** di anni 18, 102-105
- Mista religione:** con forma canonica, 106-115; dispensa dalla forma canonica, 116-119
- Morte:**
— certificato, 12. 179
— presunta (dichiarazione di), 75

- Musiche** nel M., 40
- Nascita** (atto di), 12 (nota). 180
- Non credenti**, 122
- Notifiche** di avvenuto M.: al Battesimo, 65; alla parrocchia dell'istruttoria, 66; per l'avvenuta legittimazione di figli, 67
- Nulla osta civile** (mancanza), 172
- Nullità** di M.: causa per la dichiarazione di nullità, 184-186; M. in attesa della deliberazione, 138-143
- Offerte** nel e per il M., 43
- Ordine sacro** (*impedimento*), 81-82
- Parentela legale** (*impedimento*), 95-96
- Parroco** e ministri sacri a lui equiparati, 33
- Pericolo di morte**: dispensa da impedimenti, 99; celebrazione del M., 162-165
- Preparazione** al M., 1-6
- Privilegio paolino**, 190-191
- Privilegio petrino**, 192-193
- Processicolo** matrimoniale (cfr. istruttoria matrimoniale)
- Procuratore** per il M., 166-168
- Pubblica onestà** (*impedimento*), 93-94
- Pubblicazione civile**: luogo, 26; residenza diversa dal domicilio canonico, 27; "nulla osta", 28; rifiuto motivato, 29; assenza del "nulla osta", 30; validità, 48
- Pubblicazioni canoniche**: durata, 23; luogo, 24; dispensa o riduzione, 25; nei matrimoni misti, 24; validità, 48
- Rapimento** (*impedimento*), 85-86
- Redazione**:
— atti di M., 49-50
— certificato di Battesimo, 13
— notifiche di avvenuto M., 65-66
- Richiesta delle pubblicazioni** (cfr. pubblicazione civile, pubblicazioni canoniche)
- Riconoscimento di prole** (cfr. legittimazione di figli)
- Riduzione** delle pubblicazioni canoniche, 25
- Rimozione di divieto**, 142. 146. 194
- Sanazione in radice**, 201-202
- Scioglimento** in favore della fede, 189-193
- Separazione**:
— dei beni, 50. 58
— dei coniugi, 182-183
- Separato** in attesa di divorzio, 134-137
- Sterilità**, 72
- Stranieri**, 174
- Testimoni** del M., 37. 52. 53
- Trascrizione** del M.: 31. 60-64; non concomitante, 149-155; non trascrivibilità, 32. 63; tardiva, 173
- Vedovi**, 156-158
- Vidimazione** di documenti in Curia: abolita, 12. 21. 24; prescritta, 16. 51-4°
- Vincolo** (*impedimento*), 74-75
- Voto pubblico di castità** ... (*impedimento*), 83-84

INDICE

	pag.
PRESENTAZIONE	3
1. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO	5
Premessa	5
Preparazione remota della comunità	5
Preparazione prossima dei giovani	6
Preparazione immediata dei fidanzati	6
Incontri personali dei nubendi con il parroco	7
2. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI	8
Premessa	8
Il matrimonio concordatario	8
Dispensa dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili	9
3. ATTI DA PREMETTERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI	10
Premesse	10
Il certificato di Battesimo	11
La Confermazione	11
Esame dei nubendi	11
Prova testimoniale di stato libero	13
Giuramento suppletorio	13
Pubblicazioni canoniche	14
Richiesta di pubblicazione civile	15
Effetti civili del matrimonio canonico	16
4. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO E TRASCRIZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI	17
Premesse	17
Luogo della celebrazione	20
Documenti per la celebrazione	21
Celebrazione del matrimonio	23
Atti che seguono la celebrazione	24
5. SITUAZIONI MATRIMONIALI PARTICOLARI	26
1. FATTI RIGUARDANTI LA VALIDITÀ: GLI IMPEDIMENTI E LA LORO DISPENSA	26
<i>A. Gli impedimenti in genere</i>	26
<i>B. I singoli impedimenti</i>	27
Età (can. 1083)	27
Impotenza (can. 1084)	27
Vincolo (can. 1085)	28
Disparità di culto (can. 1086)	29
Ordine sacro (can. 1087)	30
Voto pubblico di castità emesso in un Istituto religioso (can. 1088)	31
Rapimento o sequestro della donna (can. 1089)	31
Coniugicidio (can. 1090)	31
Consanguineità (can. 1091)	32
Affinità (can. 1092)	32
Pubblica onestà (can. 1093)	32
Parentela legale (can. 1094)	33

<i>C. Dispensa dagli impedimenti</i>	33
Domanda di dispensa	33
Casi normali (can. 1078)	33
In urgente pericolo di morte (can. 1079)	33
In caso di grave e urgente necessità (can. 1080)	34
2. FATTI RIGUARDANTI LA LICEITA	34
Premessa	34
<i>A. Licenze per celebrare il matrimonio canonico con effetti civili</i>	34
Matrimonio di minore di anni 18	34
Matrimonio di mista religione da celebrare in forma canonica	36
Matrimonio di mista religione con dispensa dalla forma canonica	39
Matrimonio di chi ha abbandonato in modo "notorio" la fede cattolica (can. 1071 § 1, 4°)	40
Matrimonio di chi è incorso in una censura (can. 1071 § 1, 5°)	42
Matrimonio di persona cattolica — già sposata solo civilmente ed ora divorziata — con persona cattolica libera canonicamente e civilmente (can. 1071 § 1, 3°)	42
Girovaghi (can. 1071 § 1, 1°)	43
<i>B. Licenze per celebrare il matrimonio canonico senza gli effetti civili</i>	44
Coniugi già sposati civilmente tra loro	44
Matrimonio di persona cattolica — già sposata solo civilmente, attualmente separata ed in attesa di divorzio — con persona cattolica libera canonicamente e civilmente	45
Matrimonio di persone cattoliche canonicamente libere a seguito di sentenza canonica dichiarante la nullità del precedente matrimonio concordatario ed in attesa della delibazione della sentenza nell'ordinamento civile italiano	46
Matrimonio di persone cattoliche canonicamente libere a seguito di provvedimento di dispensa da un matrimonio "concordatario" rato e non consumato	48
Matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente	48
<i>C. Licenze per celebrare il matrimonio canonico senza la concomitante trascrizione per gli effetti civili</i>	49
Premesse	49
Matrimonio di persone vedove	52
Matrimonio di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi	53
6. SITUAZIONI MATRIMONIALI STRAORDINARIE	54
Premessa	54
1. PERSONE CON PARTICOLARI PROBLEMI	54
Matrimonio in pericolo di morte	54
Matrimonio per procura	55
Matrimonio subordinato a condizioni	57
Matrimonio nella forma straordinaria	57
Matrimonio celebrato in segreto	57
Matrimonio senza il nulla osta civile	57
Trascrizione tardiva del matrimonio	58
Matrimonio di cittadini stranieri in Italia	58
Matrimonio fuori del luogo sacro	59
Mancanza di certificato di Battesimo	59
Rettifica di atto di Battesimo	60
Mancanza di certificato di morte del coniuge	60
Mancanza di atti civili	61

2. PERSONE PROVENIENTI DA PRECEDENTE CELEBRAZIONE MATRIMONIALE	61
Premessa	61
Separazione con permanenza del vincolo coniugale (cann. 1692-1696)	61
Cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691)	62
Dispensa dal matrimonio rato e non consumato (cann. 1697-1706)	63
Scioglimento del vincolo in favore della fede	64
- A. Privilegio paolino (cann. 1143-1147)	64
- B. Privilegio petrino	65
Rimozione di divieto a procedere ad un nuovo matrimonio	66
3. CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO	66
Premesse	66
Convalidazione semplice (cann. 1156-1160)	67
Sanazione in radice (cann. 1161-1165)	67
PRONTUARIO PER LE DOMANDE DI LICENZA O DISPENSA MATRIMONIALE	69
INDICE ANALITICO - ALFABETICO	87